

Pubblicato il 11/07/2017

**N. 02930/2017 REG.PROV.PRES.**

**N. 03421/2009 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3421 del 2009, proposto da:  
Raffaella Coppola, Antonio Caridi, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Anzisi,  
con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, V. Imbriani N.48;

***contro***

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso  
per legge dall'Avvocatura Municipale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;  
per l'annullamento degli atti indicati in ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n.2130 del 9.5.2017 , con il quale è stato dichiarato  
perento il ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 81 cpa;

Visto che , contrariamente alle risultanze del fascicolo informatico, la domanda di fissazione udienza è stata presentata in data ( ancorchè successiva al deposito del ricorso) comunque rispettosa del termine annuale, ovvero il 19.6.2009, come da documentazione cartacea in atti ;

Rilevato che il decreto di estinzione risulta emesso allo stato degli atti del fascicolo informatico e pertanto suscettibile di revoca, dal momento che nel regime previgente l'entrata in vigore del **PAT** va data prevalenza alla documentazione cartacea;

Ritenuto conseguentemente che sussistono gli estremi per procedere alla revoca del decreto di perenzione emesso, disponendosi nel contempo la reinscrizione del ricorso sul ruolo di merito.

P.Q.M.

Revoca il decreto di perenzione n. 2130 del 9.5.2017 e dispone la reinscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.

Così deciso in Napoli il giorno 19 giugno 2017.

**Il Presidente**  
**Anna Pappalardo**

IL SEGRETARIO